



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

Circolare clienti n. 30/T/2020

Pieve di Soligo, 09 Aprile 2020

OGGETTO: PROROGA DEI VERSAMENTI DEL DL N.23 DEL 08 APRILE 2020

Gentili Clienti,
desideriamo informarVi che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 23 del 08 Aprile 2020 c.d. Decreto Liquidità, contenente ulteriori misure per far fronte alla crisi economica da Covid-19, che alleghiamo alla presente.

ART.18 - SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, possono beneficiare della sospensione dei versamenti nei mesi di Aprile e Maggio 2020, rispettando le condizioni riepilogate nella tabella sottostante.

DIMENSIONE	CRITERI	SOSPENSIONE
Ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro¹	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di Marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (lo stesso criterio vale per il mese di Aprile)	<ul style="list-style-type: none">ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i presenti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
Ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro¹	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di Marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (lo stesso criterio vale per il mese di Aprile)	<ul style="list-style-type: none">IVA;contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I suddetti versamenti sono sospesi anche per coloro che abbiano intrapreso l'attività d'impresa, arte o professione in data successiva al 31 Marzo 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi:

- in **un'unica soluzione entro il 30 Giugno 2020**;
- mediante **rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, **a decorrere dal mese di Giugno 2020**.

Per tutti i clienti che gestiscono la contabilità in modo autonomo (all'interno della propria azienda), inviamo in allegato un prospetto per il calcolo del requisito di riduzione del fatturato come sopra descritto. Lo Studio rimane a Vostra disposizione per supportarVi.

Per le contabilità gestite internamente dallo Studio verrete contattati in caso di possibilità di sospensione di versamenti.

¹ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (periodo d'imposta 2019).

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo



ART. 19 - PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISORIE INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori ad € 400.000,00** nel periodo d'imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel **periodo compreso tra il 17 Marzo e il 31 Maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto**, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Come già precedentemente chiarito, i contribuenti che si avvalgono di questa facoltà rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. I percipienti provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate in un'unica soluzione **entro il 31 Luglio 2020** e mediante **rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, **a decorrere dal mese di Luglio 2020**.

ART. 20 - METODO PREVISIONALE ACCONTI DI GIUGNO

Il presente articolo prevede, solamente per il periodo d'imposta 2020 (da versare entro il 30/06/2020), la non applicazione di sanzioni e interessi, in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti dell'IRPEF, IRES e IRAP qualora l'importo versato non sia inferiore all'80% delle somme che risulterebbero calcolate con il metodo storico.

ART. 21 – RIMESSIONE IN TERMINI PER VERSAMENTI

Con l'articolo 21 per tutti i contribuenti, la mini proroga di 4 giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, è stata "allungata" fino al 16 aprile 2020. La sospensione riguarda i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020 (risoluzione 12/E del 18 marzo 2020). Quindi, i versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

ART. 22 – DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE

Le certificazioni uniche 2020 possono essere **consegnate entro il 30 Aprile 2020**.

Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche non si applica se le certificazioni sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 Aprile 2020.

ART. 23 – PROROGA DEI DURF

I certificati di cui all'art. 17-bis, comma 5 del DL n. 241 del 09/07/1997 (DURC Fiscali), emessi entro il 29 Febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 Giugno 2020.



ART. 26 – SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, **nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (20 Luglio 2020)**, se l'ammontare dell'imposta da versare per il primo trimestre dell'anno sia **inferiore ad € 250,00**;
- per il primo e secondo trimestre, **nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (20 Ottobre 2020)**, se l'ammontare dell'imposta da versare per il primo e secondo trimestre sia **inferiore complessivamente ad € 250,00**.

Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti (art. 18), potete far riferimento al Dott. Sartor Oscar (mail: oscarsartor@secheassociati.com).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e i migliori auguri per una Serena Pasqua.

Studio Sech e Associati

Allegati:

- Decreto Legge n. 23 del 08 Aprile 2020;
- Prospetto excel per il calcolo del fatturato.